

## CAPITOLO 2 – IL CASO GIUDIZIARIO

### PARAGRAFO II

#### IL PROCESSO IN PRETURA: CONDANNA

##### 1.

Come tutte le aule del tribunale di Cuneo – e quasi tutte quelle dei tribunali italiani – anche quella della pretura in cui si tiene il processo penale contro Marcello Montagnana è contrassegnata con il crocifisso, in base ad una vetusta circolare del ministero di Grazia e Giustizia risalente a settant’anni prima<sup>1</sup>. Quindi, all’apertura dell’udienza, il difensore avvocato Mauro Mantelli solleva subito, a tale riguardo, una questione preliminare; e l’imputato fa presente che applicare in quella sede una disposizione fondata sull’art. 1 dello Statuto albertino “*significa violare il supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, e attribuire all’aula di udienza un’identità non corrispondente alla forma laica dello Stato*”; con la conseguenza di coartare il diritto dell’imputato di partecipare serenamente al dibattimento, in quanto viene offeso un valore fondante della sua coscienza civica: la Costituzione. Di fronte a questa obiezione pregiudiziale, il pretore deve necessariamente sospendere l’udienza per decidere come procedere. Dopo un’ora di riflessione, torna in aula e dichiara “inammissibile” la questione prospettata, con una lunga motivazione, di cui non viene subito valutata la portata, giacché la decisione del pretore conteneva già tutti gli elementi di valutazione che, in sostanza, anticipavano l’esito negativo del processo. Col senno di poi, si può ipotizzare che forse si sarebbe potuto chiedere la ricusazione del giudice che, prima ancora del dibattimento, con quella decisione aveva mostrato chiaramente di essere ostile a tutti i riferimenti ai principi della Costituzione e ai diritti inalienabili di libertà individuale, il rispetto dei quali era appunto rivendicato da Montagnana. Argomenta infatti il pretore che

la mera ostensione di un simbolo religioso non possa oggettivamente considerarsi di impedimento all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, cui non è richiesto né minimamente imposto di porsi (o porre il proprio comportamento) in relazione alcuna con detto simbolo.

Inoltre – prosegue la motivazione – avendo Montagnana presentato in proposito una memoria in cui afferma che, anche nel caso in cui fosse rimosso il crocifisso in quell'aula, rimarrebbe sempre il fatto che la giustizia nel suo complesso continuerebbe comunque a fare riferimento, in tutte le altre aule, a norme in palese contrasto con la Costituzione – il pretore ne prende atto per sottolineare che non ritiene compito suo sollecitare chiarimenti e che la questione appare esorbitante rispetto al tema del processo, con il quale non avrebbe alcun nesso pregiudiziale. L'arringa del difensore si concentra sulla legittimità del comportamento di Montagnana, alla luce dei principi e diritti costituzionali, nonché delle numerose sentenze della Consulta in questa materia. Essendo quindi pienamente giustificato il suo rifiuto di adempiere i compiti di scrutatore, ne chiede l'assoluzione con formula piena. Il presidente del Comitato Torinese per la Laicità della Scuola, professor Carlo Ottino, chiamato a dare testimonianza sul pluriennale impegno di Montagnana intorno ai temi della laicità, conferma che egli ha collaborato con il Comitato, scrivendo spesso sull'argomento.

## 2.

Lo stesso Montagnana, sia nella sua dichiarazione spontanea sia nel memoriale e nei documenti depositati durante l'udienza, elenca in ordine cronologico la sua attività in questo campo: un intervento durante il Convegno sul tema "La Corte Costituzionale e i diritti di libertà", tenuto a Cuneo il 15 aprile 1989, a cui erano intervenuti giudici della Consulta e costituzionalisti, fra cui Ettore Gallo, Antonio Baldassarre, Ugo Spagnoli, Giovanni Conso, Gustavo Zagrebelsky<sup>2</sup>; due lettere a quotidiani, riguardanti il discorso di insediamento del presidente Scalfaro nel giugno 1992, in cui il Capo dello Stato affermava che «nessuno lecitamente può apporre allo Stato il marchio della propria fede religiosa»;<sup>3</sup> una lettera al settimanale diocesano di Cuneo, *La Guida* (18 dicembre 1992), in cui riprende il discorso pronunciato poche settimane prima dal presidente Scalfaro durante l'incontro con il pontefice in Vaticano; infine due recensioni di libri che trattano il tema della laicità, pubblicati sulla rivista dell'Istituto storico della Resistenza di Cuneo<sup>4</sup>. Poi accenna agli interventi di personalità e organizzazioni laiche e religiose – anche cattoliche – critiche verso la presenza del crocifisso nelle sedi dello Stato<sup>5</sup>.

Passando a spiegare i motivi del suo rifiuto, Montagnana precisa:

Non vi è, nella mia obiezione, alcun atteggiamento contro le fedi religiose, perché non sono assolutamente i simboli religiosi, in quanto tali, a *ledere* le convinzioni di minoranze o la coscienza e la libertà religiosa dei singoli, oppure a *menomare* la laicità dello Stato, ma è **lesivo** soltanto l'**obbligo** di esporre un simbolo (che non sia quello dello Stato) in sedi di istituzioni pubbliche. **Nel** momento e **dal** momento in cui un simbolo religioso entra nella sfera dello Stato, per giunta in forza di **norme obsolete** (emanate da uno Stato diverso dall'attuale) che ne prescrivono l'**esposizione obbligatoria**, allora il simbolo non è più quell'immagine che si venera nei luoghi di culto, ma rappresenta in modo evidente la sopravvivenza di privilegi attribuiti ad una religione di Stato. In ogni caso non è e non può essere ritenuta una figura passiva: anzi, è un evidente fattore discriminante fra chi si identifica con la confessione di cui è emblema, e chi invece sente di essere eterogeneo o estraneo rispetto all'identità manifestata dalle istituzioni con l'esposizione di questo simbolo.

Peraltro Montagnana ammette di aver svolto in passato sia le funzioni di scrutatore sia quelle di presidente di sezione elettorale, senza aver sollevato alcuna obiezione circa l'arredo dei seggi. Ma – dichiara – “come la generalità degli Italiani, anch'io mi ero abituato a convivere con la presenza costante di influenze cattoliche all'interno di quasi tutte le sedi di apparati statali”. Solo dopo il dibattito che precedette e seguì la firma del neoConcordato nel 1984; e dopo le sentenze della Corte Costituzionale, sulla libertà religiosa e sulla laicità dello Stato, si manifestò infatti una più larga attenzione dell'opinione pubblica verso questi temi.

Quanto all'arredo del seggio 71 a cui Montagnana era stato assegnato, egli fa notare che

nell'ospedale Santa Croce – come in genere avviene in ogni struttura ospedaliera dello Stato – il simbolo cattolico è presente di norma sia nelle corsie sia negli uffici, e non per il capriccio dell'amministratore di turno o per iniziativa di singoli primari o dipendenti [...] Se dunque – **del tutto casualmente** – la norma in base alla quale viene esposto il simbolo cattolico nelle strutture sanitarie **non** era osservata nel piccolo locale destinato al seggio 71, questo non rispondeva affatto alla mia richiesta, perché io ho posto una questione di ordine generale, ho chiesto **regole certe uguali per tutti e in tutte le sedi statali**; non ho circoscritto la mia obiezione al caso singolo, **non ho chiesto un favore personale**, perché non si tratta di un rapporto fra un privato e il simbolo cattolico, *bensi* del rapporto fra lo Stato e la Chiesa-istituzione cattolica.

Sulle questioni attinenti il diritto, Montagnana si limita a illustrare il significato della *libertà religiosa* alla luce delle numerose sentenze della Corte Costituzionale su questa materia, facendo riferimento anche a un documento pubblicato su *L'Osservatore Romano* nel dicembre 1991:

«Assai delicate sono le situazioni in cui una norma specificamente religiosa diventa, o tende a diventare, legge dello Stato, senza che si tenga in debito conto la distinzione tra le competenze della religione e quelle della società politica. Identificare la legge religiosa con quella civile può effettivamente soffocare la libertà religiosa e, persino, limitare o negare altri inalienabili diritti umani». [...]

«Per quanto si possa avere a cuore la verità della propria religione, ciò non dà a nessuna persona o gruppo il diritto di tentare di reprimere la libertà di coscienza di quanti hanno altre convinzioni».

L'autore del documento è Karol Wojtyła, col quale – precisa Montagnana – “non posso non concordare, tanto più se si riferisce non solo alle minoranze cattoliche nei Paesi di altra fede, ma anche alle minoranze non cattoliche presenti in Italia”.

Infine conclude la dichiarazione spontanea ribadendo i motivi per i quali ha ritenuto di non poter svolgere le funzioni di scrutatore.

Se la mia obiezione – fondata sui supremi principi costituzionali – non rappresenta un “*giustificato motivo*”, mi chiedo se i diritti di libertà enunciati nella Costituzione sono davvero di per sé perfetti, realizzabili e fruibili, anche senza bisogno di leggi ordinarie, o se la nostra Carta fondamentale è soltanto un vuoto simulacro, fatto di enunciazioni astratte.

Terminata la fase dibattimentale, interviene il P.M. limitandosi a chiedere la condanna dell'imputato al massimo della pena; il difensore ne chiede invece l'assoluzione perché il fatto non sussiste, e, in subordine, chiede di porre la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 108, DPR 361/57 in relazione agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione.

### 3.

Come poteva far presagire il rigetto della questione preliminare, Montagnana viene condannato alla pena di 400.000 lire di multa, col carico delle spese processuali e la concessione del beneficio della non menzione nel casellario. Ma il testo – sette fitte pagine di motivazioni – viene depositato soltanto cinque mesi dopo, il 5 settembre 1996. Si tratta di una sentenza che merita di essere esami-

nata in dettaglio per almeno due ragioni. Innanzitutto a essa fanno riferimento sia le istanze di Montagnana avverse la condanna, sia le pronunce dei successivi gradi di giudizio. In secondo luogo gli argomenti esposti dal pretore, pur se inficiati da vistose contraddizioni, si presentano tuttavia in modo coerente sotto il profilo strettamente formale.

Riassunti – nei primi tre punti del testo – gli elementi essenziali degli argomenti presentati da Montagnana, il pretore rileva però al punto 4 che «*l'assunto difensivo dell'imputato, per quanto coerentemente esposto ed arricchito da cospicue argomentazioni storico-giuridiche, non supporta, tuttavia, una risoluzione assolutoria*»; giacché l'inciso “senza giustificato motivo” (che determina la rilevanza penale del rifiuto) non può significare che qualsiasi “giustificazione” (irragionevole, futile, capziosa) sia giuridicamente lecita.

Per escludere l'antigiuridicità del fatto appare necessario che il giustificato motivo risieda nell'esercizio – normativamente consentito – di una facoltà di azione o di astensione prevista dall'ordinamento [...] ovvero, ed in sintesi, che risieda nell'esercizio, da parte dell'agente, di una facoltà legittima.

Il pretore riconosce peraltro che la convinta adesione di Montagnana al principio costituzionale della laicità dello Stato

conduce certamente a provare la non irragionevolezza, ed anche la particolare valenza morale e sociale delle motivazioni personali dell'agente, ma non ancora che questi abbia posto in essere l'attuazione di una legittima facoltà riconosciutagli dall'ordinamento, tale da escludere l'antigiuridicità del fatto imputatogli. Non è infatti conforme all'ordinamento vigente che il soggetto **investito di un pubblico ufficio – assegnato con caratteristiche di obbligatorietà** rese manifeste dalla specifica sanzione penale – vi si possa validamente sottrarre sul presupposto che egli contesti la legittimità di talune norme organizzative [...] Avverso l'illegittimità di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione l'ordinamento appresta rimedi diversi [...] ma non prevede né assicura una facoltà legittima di disapplicazione spontanea delle norme ritenute illegittime.

Al pretore sfuggono almeno due fatti. *Primo*: la sentenza 467/1991 della Corte Costituzionale già riconosce, al par. 4, che «la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta [...] un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di *esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili* (cosiddetta obiezione di coscienza)». *Secondo*: nel caso specifico non esisteva affatto altro “ri-

medio”, diverso da quello messo in pratica da Montagnana, per evidenziare l’incompatibilità dell’esposizione del simbolo cattolico, nelle sedi statali, con i principi affermati nella Costituzione. Il rifiuto di ubbidire a una norma (o consuetudine), facendo appello alla propria coscienza, si fonda sul classico metodo gandhiano della disobbedienza civile: rivendicare il rispetto dei principi e/o diritti enunciati nella Costituzione in opposizione alla norma (o consuetudine) che si contesta. In sostanza, l’obiezione di coscienza fa emergere le contraddizioni fra una norma di legge ordinaria (formulata di volta in volta da “maggioranze” parlamentari diverse) e la Costituzione, «*Legge fondamentale dello Stato*». Non a caso la norma di legge violata dall’obiettore di coscienza, sottoposta all’esame della Corte Costituzionale, viene cancellata perchè incostituzionale. In Italia tutte le sentenze di incostituzionalità, riguardanti articoli del codice penale che prevedevano pene per le offese rivolte alla fede cattolica o alle sue manifestazioni, sono state originate dalla disobbedienza di singoli cittadini, come quelle sulle formule di giuramento dei testimoni in tribunale, sulla bestemmia contro i simboli cattolici, sul vilipendio alla “religione dello Stato”, o quelle sul servizio militare obbligatorio.

Quanto ai diritti di libertà, secondo il pretore la questione si presenterebbe in modo diverso se la contestazione fosse stata attuata per «realizzare la difesa di un diritto proprio o altrui, contro l’ingiusta vulnerazione che ne deriverebbe dall’ottemperanza del precetto penalmente sanzionato». Ma, sostiene la sentenza,

appare evidente che la condotta penalmente contestata all’imputato non si pone in alcuna obiettiva correlazione con l’effettiva esplicazione di quel diritto di libertà. Non per quanto concerne l’imputato medesimo, che non soltanto non si trova in concreto a “patire” l’esposizione del crocifisso nel seggio in cui è chiamato ad operare come scrutatore, ma che, per il complesso del suo comportamento, dimostra di essere ben al di sopra di qualunque coazione morale riconducibile a quell’aspetto dell’organizzazione dei seggi elettorali che egli contesta; ma neppure per la generalità degli elettori.

Le sentenze della Consulta, riguardanti la laicità dello Stato e la libertà di coscienza in materia religiosa, richiamate dall’avvocato Mantelli e dallo stesso Montagnana nel suo memoriale, non hanno – secondo il pretore – attinenza alcuna con la materia del processo. Infatti afferma che

la condotta renitente, contestata all'imputato, non appare certo la diretta esplicazione del diritto di libertà religiosa di quest'ultimo, né la necessaria conseguenza della pratica attuazione del principio di pari dignità delle confessioni religiose di fronte alla legge, sicché non sembra ragionevolmente sostenibile che esista un conflitto inconciliabile tra l'affermazione concreta dell'uno o dell'altro di detti principi e l'assunzione delle funzioni di scrutatore in un seggio elettorale, infine scevro dell'ostensione di alcun simbolo religioso.

Infine il pretore prende atto che «l'imputato ha agito nella piena consapevolezza della rilevanza penale del proprio comportamento»:

ha agito, cioè, non nell'erronea o incompleta percezione dell'effettiva portata del precetto penale che lo riguardava in concreto, ma “a rischio” – ed in pratica con l'intento – di affrontare il procedimento sanzionatorio [...] È chiaro che tale quadro volitivo non lascia spazio a dubbi circa la cosciente deliberatezza della condotta antiggiuridica, né margini a proposizioni assolutorie per difetto di dolo.

Stabilita così la responsabilità penale dell'imputato, il pretore passa a quantificare la misura delle sanzioni (punto 7), tenendo conto delle possibili attenuanti.

L'applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n. 1, cp (avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale) sembra, nella specie, quasi paradigmatico: il prof. Montagnana ha ricostruito con ampio approfondimento la propria militanza intellettuale [...] in favore dei principi costituzionali di laicità dello Stato e di non-discriminazione religiosa, e tale militanza [...] appare l'unica motivazione soggettiva della condotta contestata.

Altrettanto legittima sembra la concessione delle attenuanti generiche [...] L'imputato ha comunque orientato la propria azione alla tutela di un bene giuridicamente protetto (la libertà di religione ed il diritto alla non-discriminazione religiosa), e quindi a scopi armonici con l'ordinamento e non in conflitto con esso, e che soltanto le modalità con le quali egli ha scelto di perseguire le proprie finalità ne giustificano la valutazione sanzionatoria.

Proprio la “modalità” scelta da Montagnana, pur se gravosa e carica di ostacoli e incognite, ha consentito di giungere, al termine di cinque processi, all'innovativa sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione appena quattro anni dopo questa prima del pretore di Cuneo (tempi che testimoniano come la giustizia italiana – quando esamina certi casi – è perfettamente attrezzata per procedere celermente). Quanto alle attenuanti applicate dal giudice di primo grado, è del tutto evidente che il particolare valore morale e sociale dell'azione orientata “*alla tutela di un bene giuridicamente protetto*” – sottolineato nella

sentenza – appare in stridente contraddizione con la decisione di non ammettere che tale condotta si configuri come legittima facoltà del cittadino.

#### 4.

L'esito della sentenza di primo grado provoca un impegno ancor più risoluto sulla questione del crocifisso presente nei seggi elettorali, tanto da parte del professore di Cuneo, quanto da parte di associazioni attive nella difesa della laicità dello Stato, nonché da parte di alcuni parlamentari. Un paio di settimane dopo il processo a Montagnana, in occasione delle elezioni politiche, ha per esempio una notevole risonanza la protesta verificatasi in un seggio della provincia di Viterbo, e precisamente nella sezione n. 1 di Proceno. Ne dà conto, in una manchette con testo in neretto, il *Corriere della Sera* del 22 aprile, sotto il titolo: «Crocifisso nel seggio: chiesto l'intervento di Scalfaro». Il dottor Sandro Masini, che si era recato lì per votare, visto un crocifisso nel seggio, chiede al presidente di farlo togliere perché «uno Stato laico non deve permettere che nelle sedi istituzionali siano presenti simboli religiosi». Poiché il presidente rifiuta di rimuoverlo, non gli rimane che far mettere a verbale la sua protesta. Inoltre – informa l'articolo – appena uscito dal seggio il signor Masini telefona al Quirinale facendo presente che il Presidente Scalfaro dovrebbe far rispettare l'immagine di uno Stato laico e impedire la presenza di simboli religiosi nelle sedi delle sue istituzioni. Riceve da un infastidito funzionario una risposta insoddisfacente che induce Masini a inviare un fax al Capo dello Stato, protestando per un comportamento che ritiene lesivo della sua dignità di cittadino.

Pochi mesi dopo la celebrazione del processo in pretura, e precisamente alla fine di luglio, i senatori Mele, De Zulueta e Debenedetti rivolgono un'interrogazione al ministro dell'Interno, Giorgio Napolitano, in cui osservano:

- che nei locali in cui vengono allestiti seggi elettorali sono spesso esposti simboli religiosi;
- che tale presenza, che non ha ragione d'essere in un paese in cui non vi è alcuna religione di Stato e che riconosce e tutela l'uguaglianza dei cittadini, qualunque sia, o non sia, la loro fede religiosa, non deriva da una norma di legge;

e gli chiedono

se non si ritenga di superare una discriminazione che contrasta con i principi costituzionali, e di emanare una disposizione per la quale, in occasione delle consultazioni elettorali, l'arredamento previsto nei seggi non contempli la presenza e l'esposizione di simboli religiosi.

Il ministro Napolitano, anziché affrontare l’argomento e rispondere comunque al quesito posto dai tre senatori (appartenenti alla sua stessa maggioranza parlamentare), tace, seguendo la riprovevole prassi, che si è sempre più consolidata, di non rispondere alle interrogazioni parlamentari. E questo in una stagione in cui le consultazioni – amministrative, referendarie, politiche – si susseguivano a scadenze ravvicinate, offrendo l’occasione ai “contestatori” di additare spesso la questione all’opinione pubblica. Né il ministro né un funzionario del Viminale rispondono alla richiesta di Marcello Montagnana che, con lettera del 29 maggio 1997, chiede che

nei locali dove si svolgono le operazioni di voto siano pienamente rispettati sia il principio costituzionale **supremo** che proclama la laicità dello Stato, sia altri fondamentali principi e diritti. [...] Fin quando il ministro Napolitano non farà rispettare la Costituzione **almeno** durante le consultazioni elettorali – *soggiunge Montagnana* – devo coerentemente ritenere che **MI VIENE SOTTRATTO UN DIRITTO FONDAMENTALE**: di partecipare a qualsiasi tipo di votazione, perché l’identità dello Stato, nei seggi elettorali, **non** è conforme alla Legge fondamentale della Repubblica. Ricordo – per inciso – che il ministro Napolitano ha giurato di essere fedele alla Carta costituzionale, la quale, nel caso specifico, è invece platealmente violata.

A differenza del ministro Napolitano, la Corte Costituzionale aveva risposto un anno prima – ma in termini sconcertanti – ad una richiesta (maliziosa) di informazione rivolta dalla professoressa Migliano:

I testi di Educazione Civica da me adottati o consultati – *scrive il 27 aprile 1996* – presentano di solito, nelle pagine riguardanti la Corte Costituzionale, una fotografia dell’aula di udienze. In essa appaiono, alle spalle del Presidente, due simboli: la bandiera nazionale e l’emblema della fede cattolica. Gradirei conoscere le norme che dispongono la collocazione di detti simboli nella sede della Corte.

Il Segretario Generale della Corte, dott. Cesare Bronzini, risponde il 1° luglio 1996 (Prot. 261):

Sin dall’inizio del funzionamento della Corte Costituzionale, nel 1956, il crocifisso è stato esposto nell’Aula di udienze in analogia a quanto avveniva in tutte le aule giudiziarie del Paese, per le quali vigono precise disposizioni ministeriali (v. circolare n. 1867 del 29 maggio 1926 della Div. III<sup>^</sup> – n. 2134 del Registro circolari del Ministero di Grazia e Giustizia). D’altronde, l’esposizione del crocifisso è riconoscimento del valore universale ad esso attribuito quale simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, indipendentemente da una specifica confessione religiosa. [Vedi Appendice 2]

Come si vede, ricompaiono pari pari gli “argomenti” proposti nel 1984 dal Ministero dell’Interno per giustificare la permanenza del simbolo cattolico nei tribunali (si veda Cap. 1, par. II, 1.). Solo che la Corte Costituzionale non dipende dal Ministero dell’Interno né da quello di Grazia e Giustizia, ma è un’istituzione che gode della più completa autonomia e indipendenza, anche per quanto riguarda l’organizzazione interna. Alla singolare nota della Consulta viene ovviamente data la più ampia diffusione, sottolineando come risulti inspiegabile e assurdo che giudici, chiamati a pronunciarsi sulla costituzionalità di **leggi**, ammettano tranquillamente che, sulla questione del crocifisso, essi non rispettano i principi della Costituzione, né le loro stesse sentenze, ma ritengono di dover osservare scrupolosamente una semplice **circolare** – neppure una legge! – fondata oltretutto sul principio della “religione di Stato”<sup>6</sup>. Del resto, al Presidente della Consulta, Francesco Paolo Casavola, che aveva redatto nel 1989 la più volte citata sentenza 203 sul principio della laicità dello Stato, si era già rivolto il professor Montagnana nel dicembre 1992, sempre a proposito dell’aula della Corte contrassegnata con il crocifisso.

Non posso pensare che – in materia di arredo della sede dove svolge la sua attività – la Corte, o il suo stesso Presidente, non godano di autonomia sufficiente per rendere coerente al principio di laicità almeno la sede in cui si tengono le udienze pubbliche [dove] appare un simbolo uniconfessionale incompatibile con il suddetto principio costituzionale. [...] Confido – *conclude la lettera* – che nulla possa impedire alla Corte di adeguare autonomamente l’arredo della propria sede ai principi della Carta che essa, prima di ogni altro organo, è chiamata a far rispettare.

Visto che la Corte ha deciso recentemente di rimuovere il simbolo cattolico dalla sua aula di udienze, verrebbe da pensare che c’era effettivamente qualcosa (o qualcuno?) che per più di quarant’anni aveva impedito ai giudici di offrire di sé quell’immagine di correttezza istituzionale che da loro ci si sarebbe aspettata.

Dopo il processo in pretura, Montagnana interviene ancora sulla questione con alcuni scritti. Su *Il Popolo* del 24 ottobre 1997 compare una sua lettera, sotto il titolo *La lezione di don Milani*, che commenta la posizione critica del quotidiano rispetto all’interrogazione presentata da un consigliere comunale di Torino sulla presenza del crocifisso nella sala delle riunioni; e ricorda la decisione del priore di Barbiana di non esporre questo simbolo nella *sua* scuola,

sia perché chiunque potesse frequentarla senza condizionamenti, sia perché non aveva bisogno di rammentare a ogni piè sospinto la verità della sua fede. Come notava acutamente, sono i cattolici di più vacillante fede che, per paura di perderla, si aggrappano disperatamente a tali puntelli.

Anche *Laicità* (n. 4, dicembre 1997) pubblica un suo articolo sulle polemiche seguite all'interrogazione riguardante il crocifisso nella sala consiliare di Torino, in cui Montagnana esamina e confuta sia gli indignati giudizi sull'iniziativa del consigliere Silvio Viale, sia gli argomenti a favore di quella presenza, espressi in interviste, servizi e articoli (vedi Cap. 3, par. III, 2, 3, e Cap. 5, par. I, 2.1).

---

<sup>1</sup> Il 29 maggio **1926** il Guardasigilli Alfredo Rocco diramò la circolare n. 1867, che viene tuttora applicata nei tribunali, senza che alcun magistrato sollevi qualche obiezione: «Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e di giustizia». Vedi Cap. 1, par. II, 1.

<sup>2</sup> Sui lavori del Convegno Montagnana scrisse due articoli: uno sul settimanale *La Masca* di Cuneo (19 aprile 1989); l'altro sulla rivista dell'Istituto per la storia della Resistenza di Alessandria, *Quaderno di storia contemporanea*, n. 5, 1989, pp. 162-63. Gli Atti del Convegno sono in *La Corte Costituzionale e i diritti di libertà*, ed. Dell'Orso, Alessandria, 1990. Nel primo articolo Montagnana ricorda: «Ho rivolto ai giudici un paio di quesiti per sapere: 1°) qual è la norma che prescrive l'obbligo di esporre il crocifisso nell'aula della Corte costituzionale; 2°) se non è in contrasto con la proclamata laicità dello Stato che proprio la Corte esponga nella sua sede un emblema palesemente rappresentativo di una particolare Chiesa [...] Ha risposto il vicepresidente Conso: "Non dipende da noi il problema del crocifisso. Possiamo decidere solo se siamo investiti della questione, la quale può esserci sottoposta per varie vie. Ma, finché non ci giunge, non possiamo prendere posizione"». Una posizione pilatesca, giacché la Corte è pienamente autonoma nell'organizzare la propria sede, e nell'arredarla; tanto che, dopo recenti lavori di ristrutturazione dell'aula di udienza, il crocifisso è scomparso. Ma sul comportamento dei giudici costituzionali si tornerà più avanti.

<sup>3</sup> In *Il Secolo XIX*, 7 giugno 1992; *La Stampa*, 10 giugno 1992.

<sup>4</sup> Si tratta di «Carta '89» (a cura), *Libertà di coscienza e democrazia reale*, Lacaita, 1992; e Paolo FLORES D'ARCAIS, *Etica senza fede*, Einaudi, 1992; recensioni in "Il presente e la storia", Cuneo, dicembre 1993, pp. 245-55. Vanno ricordati inoltre due articoli di Montagnana, riguardanti il dibattito sui simboli religiosi sviluppatosi negli Stati Uniti intorno a vicende approdate alla Suprema Corte americana, entrambi pubblicati dal settimanale cuneese *La Masca: Meglio un Presepe o un Menorah?* (11 gennaio 1989); *Le religioni e lo Stato – America ed*

*Italia a confronto* (13 dicembre 1989); e un lungo intervento sul periodico sindacale *Scuola Snals* del 28 marzo 1994, *Sulla questione della libertà religiosa*.

<sup>5</sup> Sono: un appello diffuso nel 1990 da personalità di varie estrazioni, come Bruno Zevi, Mauro Paissan, Marco Taradash, Rossana Rossanda, in cui si chiede esplicitamente: «Venga abolito l'uso di immagini di culto, come i crocifissi, negli edifici pubblici»; il documento, redatto nel marzo del 1988 dal Consiglio della Federazione delle Chiese Evangeliche, che «sottolinea la necessità di vigilare perché nella scuola pubblica non siano presenti simboli che identifichino il servizio pubblico con una particolare confessione religiosa»; nonché l'analoga posizione espressa nel maggio dello stesso anno dalla Chiesa Evangelica Metodista di Milano, e dal pastore Emanuele Paschetto (vedi Cap. 1, par. III, 4); le prese di posizione di don Lorenzo Milani, della teologa Adriana Zarri, del senatore Mario Gozzini, a cui abbiamo già accennato e sulle quali ritorneremo in seguito; l'editoriale della rivista *Jesus*, dei Paolini, pubblicato nel numero di ottobre 1995, che distingue i segni personali di appartenenza (chador, kippà, catenina con croce, distintivo...) dai simboli collettivi, imposti ed esposti in sedi statali.

<sup>6</sup> Su segnalazione di Marcello Montagnana, il settimanale *Cuore* riproduce la lettera della Corte Costituzionale e a fianco commenta: «Ecco come la Consulta si sdraia su una circolare ministeriale – neanche una legge!». *Documento anticostituzionale della Corte Costituzionale*, in “Cuore”, n. 294, 12 ottobre 1996.